REGOLAMENTO (CEE) N. 44/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto riguarda le restituzioni alla produzione applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 [2], prevede la concessione di una restituzione alla produzione nel settore degli amidi e delle fecole, affinché i prodotti di base che debbono essere utilizzati dalle industrie interessate possano essere messi a loro disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dell'applicazione delle norme delle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti in questione ;

considerando che, a norma dell'articolo 67 dell'atto di adesione, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi d'intervento o dal prezzo di riferimento, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo adesione ; che tale disposizione si applica alle restituzioni alla produzione summenzionate qualora i prezzi d'intervento o di riferimento applicabili in Grecia siano inferiori a quelli della Comunità a nove ; che tale situazione esiste per il frumento tenero e rende necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2742/75 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione del frumento tenero utilizzato nella fabbricazione dell'amido e del quellmehl destinato alla panificazione, pari a 24,67 ECU per tonnellata, diminuita, in Grecia, dell'importo compensativo "adesione" che si applica al frumento tenero ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.